

Modifiche alle leggi 25 febbraio 1972, n.4, e 17 agosto 1974, n.27
recanti norme sulla indennità di trasferta ai Consiglieri regiona-
li.

RELAZIONE

Il trattamento economico di trasferta dei Consiglieri regionali è stato disciplinato per la prima volta dall'art.4 della legge regionale 25 febbraio 1972, n.4, successivamente modificata dalla legge regionale 17 agosto 1974, n.27.

Le suddette leggi fissavano il trattamento economico di missione all'interno e all'estero.

Con altra proposta di legge, giacente per l'esame presso la competente commissione consiliare permanente, venivano dettate "Norme per la determinazione delle diarie per i Consiglieri e per il personale della Regione Puglia che si rechino in missione all'estero" in adeguamento al decreto ministeriale 2 marzo 1976.

Con la presente proposta di legge si intende adeguare il trattamento economico di missione ai Consiglieri all'interno con la conseguente abrogazione delle citate norme regionali. E' noto, infatti, che in questi ultimi tre anni si è determinata una notevole diminuzione del potere di acquisto della moneta con riflessi negativi anche sulla indennità di missione rivolta essenzialmente a coprire le spese di vitto e alloggio.

Si rende pertanto necessario e urgente provvedere ad un adeguamento delle misure della indennità relativa al trattamento di trasferta.

In particolare le innovazioni apportate con il presente provvedimento sono le seguenti:

1) le attuali misure della indennità di missione sono state aumentate di una percentuale del 50%;

2) è prevista, inoltre, la facoltà per il Consigliere di chiedere il rimborso della spesa sostenuta per l'alloggio in albergo. In tal caso, però, l'indennità tabellare di trasferta viene ridotta di un terzo;

3) per l'uso del mezzo proprio la relativa indennità chilometrica è commisurata ad un'aliquota del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo, al fine di adeguare quanto più possibile i rimborsi alla effettiva spesa sostenuta.

"Modifiche alle leggi 25 febbraio 1972, n.4, e 17 agosto 1974, n.27 recanti norme sulla indennità di trasferta ai consiglieri regionali"

Art. 1

Sono abrogati l'art.4 della legge 25 febbraio 1972, n.4 e la legge 17 agosto 1974, n.27.

Art. 2

Ai membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale e ai consiglieri regionali che, rispettivamente, per l'espletamento del proprio mandato o per incarico del Consiglio si rechino in missione fuori sede, è attribuita per ogni 24 ore di trasferta una indennità di lire 30.000 per viaggi nel territorio nazionale, ridotta del 10% per i consiglieri, salvo che non siano in missione in rappresentanza del Presidente del Consiglio. Per periodi inferiori l'indennità è proporzionalmente ridotta.

La liquidazione è effettuata rispettivamente dall'Ufficio di Presidenza e dalla Giunta regionale.

Art. 3

Al consigliere inviato in missione è data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese di albergo di prima categoria. In tal caso la misura della indennità di trasferta, di cui al precedente articolo, è ridotta di un terzo.

Art. 4

Al consigliere inviato in missione spetta anche il rimborso delle spese di viaggio effettuato con mezzo aereo o con ferrovia in prima classe e della eventuale spesa sostenuta per uso di un compartimento singolo in carrozza con letto, dietro presentazione dei rispettivi documenti di spesa.

Art. 5

In casi particolari il consigliere inviato in missione può essere autorizzato dal Presidente del Consiglio a fare uso del mezzo proprio. In tal caso gli compete l'indennità chilometrica ragguagliata ad un quinto del costo di un litro di benzina super per chilometro al prezzo del tempo del viaggio e il rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per il pedaggio autostradale.

Art. 6

Agli oneri finanziari derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte . . .

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 2.6.77